



## IL TRIBUNALE DI UDINE

### 2<sup>^</sup> Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

letto il ricorso depositato in data 4 ottobre 2021 con cui la società Stabilimento Ortopedico Variolo s.r.l. (o anche in breve Ortopedia Variolo, o più semplicemente Variolo) - con sede legale in Tavagnacco (UD), alla via IV Novembre 56 – Frazione Feletto Umberto, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine con numero codice fiscale e partita I.V.A. 00569380306, ed al R.E.A. presso la medesima C.C.I.A.A. con numero: UD-145310, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. Schiavone Alfonso, domiciliato per la carica presso la sede legale - il quale ha sottoscritto il ricorso in virtù di determinazione assunta ex art. 152-161 LF - rappresentata e difesa nel presente procedimento, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, disgiuntamente e congiuntamente, dall'avv. Francesco Buco del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), [(C.F.:BCUFNC57T04H423J – pec: avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it)] e dall'avv. Gabriele Trombetta del Foro di Napoli [(C.F.: TRMGRL84L27B963Z – pec:studiolegaletrombetta@pec.it)] e con questi elettivamente domiciliata in Udine alPiazzale Cavedalis, 12, presso lo studio dell'avv. Oliviero Comand- ; ha chiesto, ai sensi dell'art.161 commi 6° e 10° LF, l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

rilevato che il ricorso è corredato della prescritta documentazione, ossia i bilanci relativi agli esercizi del 2018, 2019 e 2020 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, oltre alla determinazione dell'amministratore unico di cui all'art.152 LF;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede della società debitrice in Tavagnacco (UD);

rilevato che ricorrono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente, nei cui confronti pende richiesta di fallimento da parte del P.M., ha chiesto la fissazione del termine di 60 giorni per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi; termine che il Collegio, visto l'art.22 del D.L. 118/21, ritiene senz'altro di concedere, precisando che esso decorre dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui *“Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”*);

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

#### **P. Q. M.**

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

**assegna** alla società ricorrente termine di giorni 60 per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

**dispone** i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseuite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

**precisa** che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

**nomina** commissario giudiziale la dott.ssa Doretta Cescon di Udine (CF CSCDTT57S58Z401Y)

**Manda** la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 7/10/2021

**Il Presidente**

dott. Francesco Venier